

Associata a:

Prot. 154.25.SS.P

Roma, 22 gennaio 2025



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Cod. Fisc. 96238930588

P. IVA 17420841003

Spett.le
**MASE Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale
Economia Circolare e Bonifiche
ecb@pec.mase.gov.it

c.a. Divisione III

Sede

Oggetto: richiesta di parere in merito all'iscrizione al RENTRI per gli studi odontoiatrici
monoprofessionali, gli studi odontoiatrici associati e le STP monospecialistiche

Gentilissimi,

in rappresentanza di ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani, maggiore sindacato di categoria dei professionisti Odontoiatri con oltre 29.000 iscritti, siamo a sottoporre alla Vostra attenzione alcuni aspetti relativi al decreto RENTRI di cui al D.M. 59/2023 che pongono significativi dubbi interpretativi.

Il Decreto in oggetto disciplina chi è tenuto all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che va a sostituire il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) già introdotto dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo.

L'art. 11 del D.L. 101/2013 aveva ricondotto l'obbligo di adesione al SISTRI in capo ai "produttori iniziali di rifiuti pericolosi" senza alcuna specificazione di sorta. Tale disposizione, che per la sua genericità appariva quindi applicabile anche agli Studi odontoiatrici monoprofessionali od associati, è stata modificata in seguito alla conversione in Legge del D.L. 101/2013 ad opera della L. 125/2013, che ha fatto invece riferimento a "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi".

Il SISTRI è stato definitivamente soppresso dall'art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" che così recita "dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (..)".

Il RENTRI, quindi, intuitivamente si applicherebbe ai soggetti che già erano tenuti al rispetto del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

In merito al D.M. 59/2023:

- l'art. 10, in riferimento al RENTRI, prevede una prima Sezione Anagrafica, definita come "comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirianda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Cod. Fisc. 96238930588

P. IVA 17420841003

dei rifiuti?” ed una seconda Sezione Tracciabilità definita come “*comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16*”;

- Part. 12 prospetta un non ben definito perimetro di disapplicazione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI quando al comma 1 lettera b) del D.M. fa, da un lato, rientrare i produttori dei rifiuti pericolosi nel novero dei soggetti tenuti ad iscriversi ma, dall’altro, fa testualmente salvo “*quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9*” del D.M. medesimo; infatti dall’analisi del testo del surriferito art. 9 comma 3, emerge una chiara difficoltà a definirlo in correlazione con l’art. 12 comma 1 lettera b) ma in ogni caso la norma in questione fa a sua volta riferimento a norme del D.L.vo 152/2006 che non attengono alla posizione dei titolari degli Studi odontoiatrici; queste richiamano le disposizioni contenute negli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/2006 le quali, rispettivamente indicano gli adempimenti che riguardano le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi nonché agli adempimenti che riguardano il trasporto dei rifiuti eseguiti da enti o imprese.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, qualora adempiano agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico con le modalità alternative di cui all’art. 190 comma 6 del D.lgs. 152/2006 (conservazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto - FIR per tre anni), non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati afferenti alla Sezione Tracciabilità del RENTRI;

- Part. 5 comma 3 stabilisce che “*...il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore*”.

Gli studi odontoiatrici sono tenuti a sottoscrivere apposito contratto di smaltimento dei rifiuti pericolosi conferendo gli stessi ad una ditta specializzata; tale ditta si occupa quindi dell’emissione del FIR e della trasmissione dei dati del produttore del rifiuto alla Sezione Anagrafica del RENTRI.

Per quanto sopra ne consegue che lo studio odontoiatrico, per la sua natura, non è tenuto alla trasmissione dei dati previsti alla Sezione Tracciabilità e, per gli obblighi di Legge vigenti, risulta già censito all’interno della Sezione Anagrafica del RENTRI.

Detto quanto sopra, risultano incertezze anche dalla lettura della FAQ presente sul sito dedicato al RENTRI (www.rentri.it). Infatti viene ben evidenziata la non necessità di iscrizione e l’obbligo di conservazione della modulistica FIR: “*I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i relativi dati al RENTRI.*”

Per contro, subito dopo viene pubblicato che: “*Sono compresi tra i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore*”. Tali soggetti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L’iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
Cod. Fisc. 96238930588
P. IVA 17420841003

Orbene, tale affermazione fa riferimento all'articolo 188 bis art 3 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - richiamato in premessa del Decreto ministeriale 59/23. Anche se è vero che nella gerarchia delle fonti normative un Decreto Legislativo prevale su un Decreto Ministeriale, è parimenti vero che il D.M. destinato a regolamentare tale Registro ha offerto nella sua stesura, come poc'anzi precisato ed evidenziato, più di un elemento interpretativo teso ad escludere chi non è ente od impresa dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.

L'attività odontoiatrica viene svolta sotto forma di studio monoprofessionale, studio associato o Società tra Professionisti (STP).

Se pur tuttavia le STP fiscalmente producono reddito da impresa la loro riconducibilità o meno alla nozione di impresa dovrebbe essere valutata sulla base del riscontro delle caratteristiche di maggiore complessità organizzativa e dimensionale che contraddistinguono gli ambulatori/strutture (dotati per legge di Direttore sanitario) rispetto agli Studi professionali. Del resto lo stesso criterio della prevalente componente intellettuale rispetto alla complessità organizzativa nella STP (esercizio monospecialistico, bassa invasività degli interventi sanitari) è lo stesso che ha permesso alle Regioni che hanno già legiferato in materia, di equiparare la STP di detta specie (senza Direttore Sanitario) in tutto e per tutto allo studio monoprofessionale/associato (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia Romagna).

Quindi, se l'appalesato scopo dell'intero impianto normativo è quello di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, l'iscrizione al RENTRI degli Studi odontoiatrici monoprofessionali /associati o STP monoprofessionali all'interno della sola Sezione Anagrafica, altro non si risolve che in un appesantimento burocratico caratterizzato dalla comunicazione di dati che già il sistema altrimenti acquisisce.

In conclusione, a seguito delle considerazioni fatte, appare corretto quanto di seguito:

1. Il mantenimento dell'iscrizione al RENTRI per i soli produttori che già precedentemente erano tenuti all'iscrizione al SISTRI, quindi, i soli produttori di rifiuti pericolosi rientranti in organizzazione di ente o impresa escludendo da detto obbligo gli studi professionali/associati;
2. l'equiparazione, relativamente agli obblighi relativi al RENTRI, della STP monospecialistica senza Direttore sanitario agli studi monoprofessionali/associati.

Detto quanto sopra, anche al fine di evitare inutili ed ulteriori adempimenti di sola natura burocratica, si resta in attesa di un chiaro riscontro sui due punti precedentemente rilevati e a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento ritenuto necessario.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. **Lauro Ferrari**

Il Presidente Nazionale
Dott. **Carlo Ghirlanda**